



COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI FUNEBRI E DI POLIZIA MORTUARIA**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/04/2025, immediatamente eseguibile)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 - Oggetto	6
Articolo 2 - Competenze	6
Articolo 3 - Responsabilità all'interno dei cimiteri	7
Articolo 4 - Presunzione di legittimazione	7
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	8
Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori.....	8
CAPO III - FERETRI	8
Articolo 8 - Deposizione della salma nel feretro.....	8
Articolo 9 - Verifica e chiusura feretri	9
Articolo 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Articolo 11 - Fornitura gratuita di feretri	10
Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento.....	10
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Articolo 13 - Norme generali per i trasporti.....	11
Articolo 14 - Servizio di trasporto funebre.....	11
Articolo 15 - Eccezioni	11
Articolo 16 - Orario dei trasporti.....	11
Articolo 17 - Riti religiosi	12
Articolo 18 - Trasferimento di salma anteriore al funerale.....	12
Articolo 19 - Morti per malattie infettive - radioattività.....	12
Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	12
Articolo 21 - Percorsi dei trasporti funebri.....	12
Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero	12
Articolo 23 - Trasporto di ceneri, resti mortali ed ossei.....	13
Articolo 24 - Strutture per il Commiato	13
TITOLO II – CIMITERI	14
CAPO I - CIMITERI.....	14
Articolo 25 - Elenco cimiteri.....	14
Articolo 26 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	14
Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero	15
Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	15
Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri di frazione.....	15
Articolo 30 - Soppressione del cimitero.....	15
CAPO II - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI.....	16

Articolo 31 - Orario.....	16
Articolo 32 - Disciplina dell'ingresso	16
Articolo 33 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	16
Articolo 34 - Riti funebri.....	17
Articolo 35 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	17
Articolo 36 - Fiori e piante ornamentali	18
Articolo 37 - Materiali ornamentali.....	18
CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE	18
Articolo 38 - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale.....	18
TITOLO III - OPERAZIONI CIMITERIALI.....	19
CAPO I - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	19
Articolo 39 - Inumazione	19
Articolo 40 - Identificazione delle sepolture	19
Articolo 41 - Tumulazione	20
Articolo 42 - Tumulazioni provvisorie.....	20
CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	20
Articolo 43 - Esumazioni ordinarie.....	20
Articolo 44 - Esumazione straordinaria.....	21
Articolo 45 - Estumulazioni	21
Articolo 46 - Avvisi di scadenza delle concessioni.....	22
Articolo 47 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	22
Articolo 47 bis – Traslazioni	22
Articolo 48 - Raccolta delle ossa.....	23
Articolo 49 - Oggetti da recuperare.....	23
Articolo 50 - Disponibilità dei materiali	23
Articolo 50 bis – Raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazione	23
CAPO III – CREMAZIONE.....	24
Articolo 51 - Cremazione.....	24
Articolo 52 - Autorizzazione alla cremazione.....	24
Articolo 53 - Cremazione cittadini stranieri.....	25
CAPO IV – DISPOSIZIONI SULLE CENERI	25
Articolo 54 - Destinazione delle ceneri e caratteristiche delle urne cinerarie.....	25
Articolo 55 - Inumazione o tumulazione dell'urna cineraria.....	26
Articolo 56 - Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri.....	26
Articolo 57 - Rinuncia all'affidamento e revoca dell'autorizzazione	27
Articolo 58 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	27
Articolo 59 - Luoghi di dispersione delle ceneri	28
Articolo 60 - Procedura per la dispersione	28
Articolo 61 - Registri per l'affidamento e la dispersione	28
Articolo 62 - Caratteristiche dell'urna cineraria.....	28
Articolo 63 - Trasporto dell'urna cineraria.....	28

TITOLO IV - CONCESSIONI	29
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	29
Articolo 64 - Sepulture private.....	29
Articolo 65 - Durata delle concessioni	30
Articolo 66 - Modalità di concessione.....	30
Articolo 67 - Uso delle sepolture private	31
Articolo 68 - Manutenzione, affrancazione.....	32
Articolo 69 - Costruzione dell'opera – Termini.....	32
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	32
Articolo 70 - Divisione, subentri.....	32
Articolo 71 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario	33
Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree libere	34
Articolo 73 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	34
Articolo 74 - Prevendita	34
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	34
Articolo 75 - Revoca	34
Articolo 76 - Revoca per pubblica utilità	35
Articolo 77 - Decadenza.....	35
Articolo 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	36
Articolo 79 - Scadenza delle concessioni.....	36
Articolo 80 - Estinzione	36
TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	37
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	37
Articolo 81 - Accesso al cimitero.....	37
Articolo 82 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	37
Articolo 83 - Responsabilità.....	38
Articolo 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	38
Articolo 85 - Introduzione e deposito di materiali	38
Articolo 86 - Orario di lavoro.....	38
Articolo 87 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	38
Articolo 88 - Vigilanza.....	38
Articolo 89 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	39
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	39
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	39
Articolo 90 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	39
Articolo 91 - Mappa.....	39
Articolo 92 - Annotazioni in mappa.....	40
Articolo 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	40
Articolo 94 - Schedario dei defunti	40
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Articolo 95 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	40

Articolo 96 - Concessioni pregresse.....	41
Articolo 97 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	41
Articolo 98 - Sanzioni	41
ALLEGATO 1: NOTE TECNICHE	42

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., al libro terzo titolo I capo II Codice Civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di Polizia mortuaria e ss.mm.ii., nonché alle leggi e regolamenti regionali (in particolare la L. R. n. 19 del 29/07/2004 e ss.mm.ii., le direttive della Giunta Regionale n. 10 del 10/01/2005 e n. 1622 del 13/10/2008), ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:

- a. il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte e dalle pratiche di sepoltura dei cadaveri;
- b. la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del Comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere;
- c. la disciplina, per quanto nelle competenze regolamentari comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
- d. la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al Comune negli ambiti delle materie sopraindicate.

Articolo 2 - Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
- (2) I servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo di servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.
- (3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria sono disciplinate, laddove siano necessarie integrazioni rispetto a quanto previsto della presente normativa, con gli appositi Regolamenti comunali.
- (4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei contratti.
- (5) Il Comune può istituire un elenco di Imprese per attività funebre accreditate, in possesso dei requisiti di cui all'art.13 della L. R. n. 19/2004; alle imprese funebri appartenenti a tale elenco, scelte liberamente dal cittadino per l'esecuzione della cerimonia funebre, il Comune estenderà l'esecuzione della totalità delle attività relative al servizio di necroforia, secondo criteri che verranno stabiliti con

apposito atto della Giunta comunale. Alle stesse, oltre al trasporto, competeranno tutte le funzioni relative a tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione salme da campo a loculo, da loculo a loculo o da tomba privata a loculo e viceversa diversamente riservate alla competenza del Comune.

- (6) Per i servizi sopra elencati i cittadini verseranno direttamente all'impresa la tariffa nella misura stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta comunale con apposito atto.

Articolo 3 - Responsabilità all'interno dei cimiteri

- (1) Il Comune provvede a che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori pubblici o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito assuma rilevanza penale.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, cellette ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
- (2) Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
- (3) Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d. l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e. la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - f. la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - g. la fornitura del feretro, l'inumazione e la relativa esumazione ordinaria (alla scadenza del turno ordinario decennale, con conferimento dei resti ossei in ossario comune) per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia che dimostri di non essere in grado di sostenere la spesa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
 - h. il servizio di cremazione, delle salme di cui sopra, ricorrendo le condizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale con

apposito atto.

- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 e ss.mm.ii perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nello stesso ufficio comunale:
- a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su supporto informatico.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere.
- (2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- (4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 8 - Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi art. 9 e 10.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 - Verifica e chiusura feretri

- (1) All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'applicazione di quanto previsto dalle norme in tema di trasporto, sono verificate ed eseguite direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione;
- (2) Per addetti al trasporto si intendono le imprese pubbliche o private ed i loro dipendenti che svolgono attività funebre di cui al comma 1 dell'art.13 della L.R. 19/2004, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'impresa ha la sede legale;
- (3) Gli addetti al trasporto devono altresì accertare la rispondenza del feretro al tipo di trasporto e di sepoltura cui è destinato;

Articolo 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii. se il trasporto è per o dall'estero;
 - d. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii;
 - e. cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica

dell'Azienda USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 11 - Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa e i servizi di cui all'art. 5 lettera g) e lettera h) per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie che dimostrino di non essere in grado di sostenere la spesa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché:
 - a. siano residenti al momento del decesso;
 - b. siano decedute nel Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune, in base alla normativa vigente.
- (2) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.
- (3) Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Le operazioni richieste rimangono sospese, sia per quanto riguarda il rilascio delle relative autorizzazioni che per la loro esecuzione, fino a che non si sia provveduto all'integrale versamento delle somme dovute. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- (4) Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nonché quanto stabilito dalla L. 76/2016.

Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 - Norme generali per i trasporti

- (1) Il cadavere, consegnato a persona responsabile del trasporto, deve viaggiare accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, nonché di ogni altro documento necessario in relazione alla destinazione e con le modalità previste dalle normative vigenti.
- (2) I trasporti funebri vengono effettuati di norma nei giorni feriali. In caso di più giorni festivi consecutivi, si potrà autorizzare il trasporto in uno dei giorni festivi secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio.

Articolo 14 - Servizio di trasporto funebre

- (1) Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- (2) L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.
- (3) Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
- (4) Il trasporto del cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
- (5) Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 15 - Eccezioni

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

Articolo 16 - Orario dei trasporti

- (1) I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite dall'Ufficio di polizia mortuaria dietro richiesta delle imprese autorizzate al trasporto.
- (2) E' conseguentemente fatto divieto di fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte di privati che di agenzie, senza prima avere contattato ed avuto il necessario consenso dell'Ufficio servizi cimiteriali.
- (3) Non possono essere effettuati trasporti funebri nei giorni festivi; nel caso di due o più festività consecutive, i trasporti avverranno di norma nella seconda giornata, nel giorno successivo se la seconda giornata coincide con le festività del 25 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto e Festa del Patrono.
- (4) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria od un suo incaricato fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- (5) Per i feretri in transito nel territorio è consentita una breve sosta presso l'abitazione del defunto, i luoghi di culto, le camere ardenti presenti sul territorio comunale una volta effettuato il rito funebre.
- (6) Nei casi in cui sia prevedibile una notevole affluenza di partecipanti alla cerimonia, il Responsabile del Servizio di polizia locale, debitamente avvisato dall'Ufficio servizi cimiteriali, adotterà gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 17 - Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri delle diverse confessioni religiose che intervengano all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare nei luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18 - Trasferimento di salma anteriore al funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli Art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Articolo 19 - Morti per malattie Infettive - Radioattività

- (1) La salma di persona deceduta per malattia infettiva - diffusiva, oltre alle particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L.
- (2) Per le salme che dalla denuncia della causa di morte risultano portatrici di radioattività, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso.
- (2) Della autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (3) I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto all'art. 10.
- (4) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione è data dal Comune, osservate le norme di cui all'art. 18 del Reg. P.M. approvato dal D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii.
- (5) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Comune ove è avvenuto il decesso.
- (6) L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Articolo 21 - Percorsi dei trasporti funebri

- (1) I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose, evitando - per quanto possibile - in presenza di strada alternativa, quelle statali e di maggior traffico.
- (2) Il Sindaco può, in casi particolari, a richiesta dei familiari, autorizzare, caso per caso, percorsi diversi; qualora il corteo attraversi strade statali o punti pericolosi per la pubblica incolumità, dovrà essere fornito il servizio di vigilanza da parte della polizia locale.

Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D.

1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione;

nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii;

nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

- (2) Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto del 16 giugno 1938, n. 1055.

Articolo 23 - Trasporto di ceneri, resti mortali ed ossei

- (1) Il trasporto di resti ossei, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- (2) La convenzione di Berlino del 10/02/1937 non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
- (3) Se i suddetti trasporti sono effettuati da o per uno Stato non aderente alla Convenzione di Berlino, devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/1990;
In caso di estradizione, è obbligatorio acquisire, preventivamente al rilascio del decreto autorizzativo, il nulla osta dell'autorità consolare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.P.R. 285 del 1990 e ss.mm.ii. Per consentire l'entrata sul territorio nazionale di un'urna proveniente dall'estero, al pari di un feretro e di una cassetta ossario, deve essere preventivamente accertato e autorizzato il luogo di destinazione.
- (4) Il trasporto delle urne cinerarie all'estero, così come per le cassette di resti ossei, sia con riguardo agli stati aderenti alla Convenzione di Berlino sia con riguardo agli altri Stati, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.
- (5) I resti mortali e i resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (6) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche dettate dalla normativa vigente.
- (7) Per il trasporto delle urne cinerarie e di ossa umane all'interno di specifici contenitori, di feti e di prodotti della gestazione, di prodotto del concepimento, nati morti, resti anatomici riconoscibili, non è obbligatorio utilizzare carro funebre in possesso delle caratteristiche previste dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii e il trasporto può essere effettuato da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione amministrativa, che dovrà comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:
- a. utilizzo per il trasporto di un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo ed in condizione di sicurezza per i contenitori;
 - b. il percorso e le modalità del trasporto dovranno garantire la massima celerità e soste limitate a funzioni religiose o civili.

Articolo 24 - Strutture per il Commiato

- (1) Per Sala del Commiato si intende una struttura, realizzata da soggetti pubblici o privati, fruibile da chiunque ne faccia richiesta e senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, nell'ambito della quale, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, svolgersi la custodia e l'esposizione delle salme.
- (2) Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme statali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, qualora si debba effettuare la custodia e l'osservazione delle salme. Non sono obbligatorie tali caratteristiche igienico sanitarie nel caso l'esposizione si effettui a bara chiusa.
- (3) Il Comune può autorizzare la costruzione e la gestione di Sala del Commiato in qualunque luogo del

suo territorio compatibile con la destinazione d'uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti, oltre che nelle zone di rispetto cimiteriale. Tali strutture possono essere realizzate anche all'interno dei cimiteri ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

- (4) E' vietato realizzare e gestire Sale del Commiato, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
- (5) Il Comune, con l'autorizzazione a costruire e gestire Sale del Commiato, individua i requisiti che deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa in ottemperanza a quanto previsto ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la Sala del Commiato sia gestita dal Comune, ne fissa le tariffe.
- (6) L'ammissione nella Sala del Commiato è consentita dal Responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, dietro specifica richiesta di ammissione di famigliari aventi titolo del defunto. Il responsabile della Sala del Commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti le attività funebri concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.
- (7) Per ogni arrivo alla Sala del Commiato il Responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con idoneo mezzo informatico:
 - a. cognome e nome del defunto;
 - b. data e ora del decesso;
 - c. data e ora di arrivo;
 - d. luogo di partenza;
 - e. impresa che ha eseguito il trasporto funebre;
 - f. cognome e nome dell'addetto al trasporto.
- (8) Per ogni partenza dalla Sala del Commiato il Responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con idoneo mezzo informatico:
 - a. cognome e nome del defunto;
 - b. data e ora di partenza;
 - c. luogo di destinazione;
 - d. cognome e nome dell'addetto al trasporto.
- (9) Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella Sala del Commiato, debbono essere applicate in modo indifferenziato nei confronti di tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 25 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune assicura il servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

I. Capoluogo.

II. Frazionali:

- a. Bannone;
- b. Castione Baratti;
- c. Cazzola;
- d. Guardasone;
- e. Mamiano;
- f. Sivizzano;
- g. Torre.

Articolo 26 - Disposizioni generali – Vigilanza

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli

articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.

- (2) Al Responsabile di Settore competono i provvedimenti relativi alla regolare conservazione e manutenzione dei cimiteri, al Sindaco competono i provvedimenti in materia di ordine pubblico, igiene e sanità.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142.
- (4) Le attività relative al servizio di necroforia (inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione, esumazione, estumulazione competono esclusivamente al Comune e sono eseguite dalle imprese di onoranze funebri accreditate dal Comune, così come previsto all'art.2 del presente Regolamento.
- (5) Il Responsabile di Servizio a cui fa riferimento l'eventuale personale di custodia, sovrintende all'attività del medesimo e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ss.mm.ii e dal presente Regolamento. In caso di affidamento di tale servizio a terzi, compete all'Ufficio a ciò preposto il compito di coordinamento e vigilanza sopra indicato.

Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- (3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- (4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate con apposito atto deliberativo.

Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte possono essere ricevute anche le salme di altre persone, se la capienza del cimitero lo consente. Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a determinazione del Sindaco. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.
- (3) Negli eventuali reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri di frazione

Nei cimiteri di frazione sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

Articolo 30 - Soppressione del cimitero

- (1) I cimiteri che risultano nelle condizioni prescritte dal Testo Unico Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia mortuaria possono essere soppressi solo per ragioni di dimostrata necessità.
- (2) Il provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.

- (3) Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (4) Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa che verranno alla luce, che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

CAPO II - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 31 - Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, e reso pubblico mediante avvisi affissi all'ingresso dei cimiteri comunali.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al nulla-osta del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati gravi motivi.
- (4) Al fine di consentire lo sfalcio di erbe nei campi di inumazione e da qualunque altro luogo pubblico al servizio del cimitero, la pulizia dei viali all'interno dell'area cimiteriale, la pulizia dei vari manufatti comunali e comunque l'esecuzione delle varie opere di manutenzione che si renderanno necessarie, per motivi di sicurezza e di rispetto, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà prevedere la chiusura temporanea del cimitero, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse. Di tale chiusura ne verrà dato tempestivo comunicato sul sito istituzionale del Comune e verrà affisso un avviso sul cancello del cimitero stesso.

Articolo 32 - Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Ai disabili, alle persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare le sepolture di familiari, servendosi di mezzi di trasporto, fissando i percorsi e gli orari; parimenti è consentita la circolazione dei veicoli di servizio o delle imprese accreditate per l'esecuzione dei servizi di trasporto, tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione salme nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 33 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi e ovunque possano creare intralcio o molestie;
 - e. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- g. accumulare neve sui tumuli;
 - h. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - i. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - k. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o. qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un congegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, richiamato verbalmente ed invitato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 34 - Riti funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 35 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, che dovranno comunque rispettare le indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale, che fornisce semplici specifiche volte al mantenimento del decoro dei cimiteri in merito alle forme, alle misure e dimensioni, ai colori e ai materiali, salvo motivate variazioni eventualmente autorizzate di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria
- (2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventualmente brevi frasi commemorative, poesie o citazioni religiose. E' indispensabile mantenere uno stile sobrio e rispettoso, utilizzando scritte con colori tenui e senza complicazioni estetiche e comunque appropriate per celebrare la vita della persona defunta;
- (3) A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, qualora intendano apporre epigrafi diverse da quanto sopra enunciato, devono presentare preventivamente il testo dettagliato al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, che ne valuterà, entro 15 giorni dalla domanda, la loro fattibilità;
- (4) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (5) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (6) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte offensive od irrispettose, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o comunque altri oggetti non consoni al luogo.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché di dimensioni coerenti e proporzionate con le epigrafi, ed eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di

fiori e di sempreverdi (anche in materiale plastico), avendo però cura che non coprano le epigrafi o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 36 - Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi le lapidi, i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, disponendo, se del caso, le sanzioni di cui all'art.98.
- (2) In tutti i cimiteri, avranno luogo nei periodi opportuni la cura, la manutenzione e falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, degli arbusti ed in generale della vegetazione.

Articolo 37 - Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, gli oggetti ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1), salvo motivi d'urgenza verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro, disponendo, se del caso, le sanzioni di cui all'art.98.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 50 in quanto applicabili.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Articolo 38 - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi (come previsto dalla Relazione Geologica del 18/03/2022, Prot.4762), la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età (come previsto nel Piano Cimiteriale), sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (4) Il Piano Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (5) Il piano di utilizzo delle aree e dei loculi dei cimiteri è stato approvato, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii, con deliberazione di C.C. N.10 del 09.02.1995 e verrà revisionato in seguito alla realizzazione degli ampliamenti dei cimiteri comunali. In ogni caso ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare tale piano per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure eseguite per l'adozione.

TITOLO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 39 – Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.; la durata, è computata dal giorno del seppellimento, ma nei cimiteri del Comune, l'esumazione ordinaria verrà eseguita dopo 15 anni dalla data di inumazione, per favorire la completa mineralizzazione dei resti;
le aree sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
- (2) Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o reso tale, a favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- (3) L'utilizzo delle aree di inumazione, individuate tramite riquadri, avviene secondo un ordine progressivo sulla base di idonea identificazione planimetrica, come indicato nel Piano Cimiteriale.
- (4) Il Piano Cimiteriale individua, per ogni cimitero del Comune, le aree destinate all'inumazione delle sepolture di feretri adulti comuni e private e, ove possibile, prevede nei singoli cimiteri aree dedicate all'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni, per i nati morti, per i prodotti abortivi, per parti anatomiche riconoscibili e per urne cinerarie.
- (5) Il Piano Cimiteriale individua inoltre, per ogni Cimitero del Comune, le aree da concedere, in modo oneroso, a sepolture private ad inumazione (individuali, familiari o per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.
- (6) Per i resti mortali da reinumare (inconsunti), è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- (7) Il tempo di reinumazione di resti mortali in campo comune è ordinariamente fissato in:
 - cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.
- (8) Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Articolo 40 - Identificazione delle sepolture

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo (come da indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale).
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna (conformi alle indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale), previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché la loro disinstallazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con

le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii. disponendo, se del caso, le sanzioni di cui all'art.98.

Articolo 41 – Tumulazione

- (1) Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 42 - Tumulazioni provvisorie

- (1) In via del tutto eccezionale, il Responsabile del settore previa richiesta della parte interessata può autorizzare la tumultazione provvisoria di feretro, urne cinerarie e cassette ossario.
- (2) La tumultazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; oppure quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia dove la salma dovrà avere definitiva sepoltura;
 - b. quando l'avello designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
 - c. quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori relativi ad una tomba privata dove la salma dovrà avere definitiva sepoltura.
- (3) La durata della concessione per la tumultazione provvisoria è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
- (4) Il concessionario dovrà corrispondere l'importo calcolato sulla base del periodo di utilizzo ed in proporzione al canone previsto dalla tariffa vigente.
- (5) Il periodo di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorrente dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (6) E' consentita la tumultazione provvisoria anche in cellette, tombe di famiglia e cappelle private.
- (7) E' assolutamente vietato il prestito di loculi o cellette a qualsiasi titolo, con esclusione di consanguinei o affini e nei casi individuati nel precedente punto (2). L'atto di concordato fra le parti deve avere la forma di atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumultazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.
- (8) Qualora alla scadenza della tumultazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il Responsabile di Settore, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro per inumazione nel campo comune, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nel cinerario comuni. L'Amministrazione comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 43 - Esumazioni ordinarie

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e ss.mm.ii e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) I cadaveri, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a. se in sepoltura comune, in deroga a quanto previsto al comma 1), nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni, dopo 15 anni dalla data di inumazione;
 - b. non prima della scadenza del periodo indicato nelle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.
- (3) Le predette esumazioni, sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, e non richiedono speciale autorizzazione.
- (4) Spetta al personale incaricato dell'operazione di esumazione, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione stessa.
- (5) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (6) I famigliari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio comunale addetto al servizio dei cimiteri un indirizzo utile al loro reperimento. In mancanza di tale comunicazione il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

Articolo 44 - Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffusive (da verificare mediante l'autorizzazione al seppellimento a suo tempo rilasciata) fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale. (art12 Legge Regionale n.19/2004)

E' comunque preferibile evitare di eseguire tali operazioni nei mesi di luglio e agosto e nel periodo fra il 29 ottobre e 6 novembre , se non richieste dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 45 - Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, salvo che gli interessati non provvedano al rinnovo della stessa o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- (4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (6) Spetta al personale incaricato dell'operazione di estumulazione, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della estumulazione stessa.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo indecomposti.

Ai sensi dell'art.86 co.3 del DPR 28/1990 esistono diverse possibilità:

- I) Estumulazione effettuata dopo 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo

avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione della casse originarie con contenitori in materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinati il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione di resti mortali in campo inconsunti è ordinariamente fissato in:

- a) Cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) Due anni, nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze;
- II) Estumulazione effettuata prima dei 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato seguendo quanto al punto precedente, fatto salvo il periodo di inumazione stabilito in dieci anni;

Articolo 46 - Avvisi di scadenza delle concessioni

- (1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste e qualora il servizio ritenga opportuno e/o necessario darne esecuzione, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (3) La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata per tempo con singoli avvisi alle famiglie interessate qualora se ne conosca l'indirizzo. Sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima della stessa, sono collocati appositi avvisi di scadenza; all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza.
- (4) Nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa, il Comune provvede ad eseguire d'ufficio le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, restando sollevato da qualsiasi azione rivendicativa. I resti rimarranno a disposizione per 12 mesi in una cassetta, identificata con nome e cognome del defunto. Passato anche questo periodo i resti troveranno la collocazione definitiva in ossario comune.
- (5) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
- (6) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (7) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 47 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 47 bis – Traslazioni.

La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero, da un loculo ad un altro, al solo scopo di avvicinare due defunti, è consentita solamente quando si tratti di avvicinare i coniugi oppure un genitore ad un figlio.

Può essere altresì autorizzata la traslazione di feretri destinati a essere trasportati in altra sede, altro cimitero del comune o in altro Comune a condizione che, aperta la sepoltura, il feretro si presenti in perfette condizioni; nel caso in cui la tenuta risultasse compromessa, il feretro dovrà essere sostituito e dovrà avere le caratteristiche previste per la tipologia di trasporto a cui è destinato.

Ciò non vale per resti o ceneri che potranno essere traslate da una celletta ad un'altra dello stesso cimitero o di altro cimitero per qualsiasi motivo.

Non è consentita la traslazione da campo a campo nello stesso cimitero.

Le traslazioni, di qualunque tipologia, per quanto consentite dal presente regolamento, anche fuori dal Comune, sono soggette al pagamento delle tariffe corrispondenti al tipo di prestazione.

Articolo 48 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 49 - Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 50 - Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, o equiparati ai sensi della L. 76/2016, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 50 bis - Raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

- (1) I rifiuti da esumazione e da estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- (2) La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco e piombo) nonché dei resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura e gli avanzi di indumenti e imbottiture e similari di cui al DPR 254/2003.
- (3) Gli stessi devono essere trasportati e depositati negli appositi contenitori, messi a disposizione dal Comune ed ubicati in apposita area presso il deposito comunale, che verranno poi avviati allo smaltimento in impianti autorizzati.
- (4) La spesa dello smaltimento sarà a carico dei familiari, secondo le tariffe adottate con apposito atto deliberativo.

CAPO III – CREMAZIONE

Articolo 51 - Cremazione

- (5) Il presente titolo disciplina in particolare la cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle parti anatomiche, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri nel rispetto delle normative vigenti.
- (6) L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Articolo 52 - Autorizzazione alla cremazione

- (1) L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito il certificato del medico necroscopo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 130/2001, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- (2) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia essendo integralmente sostituito dal nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- (3) Nel certificato del medico deve essere indicato se il defunto era portatore di pace-maker, in caso affermativo occorre provvedere alla rimozione.
- (4) L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria alla cremazione autografa del defunto, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita del defunto può essere espressa ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità degli stessi;
 - d. la volontà viene manifestata dai legali rappresentanti nel caso di minori o per le persone interdetteste;
 - e. autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.
- (5) Si definisce resto mortale:
 - a. il risultato della completa mineralizzazione di un cadavere;
 - b. gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione (10 anni) o di ordinaria tumulazione (20 anni).
- (6) Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
- (7) Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione può essere rilasciata avvenuta la compiuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di

30 giorni consecutivi.

(8) Tuttavia, per la cremazione dei resti mortali:

- a. l'autorizzazione viene concessa dal Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- b. non occorre la certificazione del medico necroscopo o il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

(9) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

(10) Le autorizzazioni alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, nonché le autorizzazioni al trasporto, sono rilasciate dall'Azienda U.S.L. competente per territorio, come previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 254/2003.

Articolo 53 - Cremazione cittadini stranieri

(1) Nel caso di cremazione della salma di un cittadino straniero deceduto sul suolo italiano, l'autorizzazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell'ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato.

(2) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 Legge 218/1995, la cremazione del cadavere, dei resti mortali, dei resti ossei di un cittadino straniero può pertanto essere autorizzata solo previo accertamento, presso le autorità consolari competenti, che tale pratica funeraria è ammessa e riconosciuta dal Paese del quale il defunto ha la cittadinanza e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalla competente Autorità straniera, oltre alle certificazioni richieste per la cremazione.

(3) Per gli stranieri, in caso di assenza di parenti o nel caso manchi la disposizione testamentaria o l'iscrizione alle Associazioni per la cremazione, sarà necessaria una dichiarazione del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui il defunto era cittadino, che si faccia interprete della volontà del de cuius o dei parenti e nel contesto dichiarare che nulla osta alla cremazione secondo le leggi del proprio Paese.

CAPO IV – DISPOSIZIONI SULLE CENERI

Articolo 54 - Destinazione delle ceneri e caratteristiche delle urne cinerarie.

(1) Secondo la legge italiana le ceneri di un cadavere contenute in un'urna costituiscono un'unità imprescindibile e non possono essere ripartite in più contenitori, né essere solo parzialmente tumulate o disperse.

(2) Le urne contenenti le ceneri possono essere:

- inumate in un'area appositamente individuata all'interno di uno dei cimiteri del territorio comunale;
- tumulate all'interno del cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta);
- consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- disperse.

Il Piano Cimiteriale individua, all'interno dei cimiteri del Comune, le aree destinate all'eventuale inumazione e, all'interno del cimitero di Traversetolo, l'area destinata al cinerario comune e al "Giardino delle Rimembranze".

Nel Comune di Traversetolo sono poi state individuate alcune aree preposte alla dispersione delle ceneri, la cui specifica è disponibile presso l'ufficio servizi cimiteriali;

(3) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

(4) Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Traversetolo. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del

territorio comunale l'interessato deve darne comunicazione al Comune di destinazione.

Articolo 55 - Inumazione o tumulazione dell'urna cineraria

- (1) L'inumazione è possibile solo se l'urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- (2) Per l'inumazione delle ceneri deve essere corrisposta una tariffa. La tariffa non è comprensiva del cippo e della targhetta.
- (3) Il periodo di inumazione è previsto per 5 anni e può essere rinnovato, a discrezione del Comune con riferimento agli spazi disponibili al momento della scadenza del termine.
- (4) La tumulazione o l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 56 - Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

- (1) L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e riportata dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016), ove presente, congiuntamente a tutti i parenti di primo grado o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- (2) Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto, o da chi può manifestarne la volontà tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria, autografa del defunto redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
- (3) Per i minori e le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
- (4) Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
- (5) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni con le modalità sopra citate.
- (6) Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
- (7) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo, mediante concessione di celletta nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
- (8) L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Traversetolo nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero, nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
- (9) In caso di decesso dell'affidatario, è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento per un'ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, con assunzione delle relative spese.
- (10) Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica.
- (11) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara le proprie generalità, la destinazione finale dell'urna, la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente Regolamento. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
- (12) Il Comune, mediante la Polizia Locale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dall'affidatario;
- (13) Le ceneri devono essere conservate adottando ogni precauzione idonea a garantire la sicurezza della loro conservazione e da qualsiasi forma di profanazione.

Articolo 57 - Rinuncia all'affidamento e revoca dell'autorizzazione

- (1) Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro affidatario con le limitazioni di seguito indicate.
- (2) Non può essere richiesta la revoca dell'affidamento per ottenere la dispersione delle ceneri se non nel caso in cui venga prodotta una dichiarazione in tal senso, scritta in vita dal de cuius e pubblicata secondo le modalità testamentarie.
- (3) In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può procedere ad un nuovo atto di affidamento, previo accordo del coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016), ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Sarà autorizzato un nuovo affidamento sia qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri restassero comunque nell'ambito familiare (tale volontà deve risultare manifesta fin dal primo affidamento e confermata dal nuovo affidatario), sia qualora, deceduto l'affidatario, lo stesso abbia, con dichiarazione sottoscritta o in altra forma atta ad esprimere tale volontà, indicato espressamente il nominativo di altro familiare cui affidare l'urna. Sarà autorizzato un nuovo affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i parenti, come sopra individuati e di colui del quale diverrà il nuovo affidatario.
- (4) E' vietato l'affidamento di più urne ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare o privo di rapporti di parentela con il de cuius ad evitare che possano surrettiziamente instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.
- (5) In caso di revoca e rinuncia verrà ritirato dall'ufficio l'atto di precedente autorizzazione.

Articolo 58 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

- (1) La dispersione delle ceneri è autorizzata:
 - dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;
 - ovvero nel caso in cui il decesso sia avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza delle disposizioni testamentarie, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) congiuntamente ai parenti in primo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- (2) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto mediante una delle modalità dallo stesso indicate.
In mancanza, da:
 - l'esecutore testamentario;

- dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
- (3) Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune.

Articolo 59 - Luoghi di dispersione delle ceneri

- (1) La dispersione delle ceneri, che potrà essere effettuata solo sul territorio regionale, è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:
- a. nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii,
 - b. in natura all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, a distanza di oltre duecentometri da centri e insediamenti abitativi
 - c. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f. nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - g. in aree private: la dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- (2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

Articolo 60 - Procedura per la dispersione

La consegna dell'urna cineraria ai fini dell'autorizzazione alla dispersione è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara le proprie generalità, il luogo di dispersione delle ceneri, l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

In caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa e l'autorizzazione scritta di quest'ultimo, la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente Regolamento. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Articolo 61 - Registri per l'affidamento e la dispersione

Presso l'Ufficio di Stato Civile deve tenersi apposito registro per l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento delle urne cinerarie e di dispersione delle ceneri. Tale registro deve contenere anche le rinunce all'affidamento.

Articolo 62 - Caratteristiche dell'urna cineraria

- (1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
- (2) L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non biodegradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Articolo 63 - Trasporto dell'urna cineraria

- (1) Il titolare dell'autorizzazione al trasporto può non essere necessariamente un'impresa funebre, ma anche un cittadino che si avvale di ordinari mezzi di trasporto.
- (2) L'autorizzazione per il trasporto nazionale o internazionale delle urne cinerarie dovrà recare le generalità

del de cuius, la data di morte e la destinazione, ossia il Comune e/o lo stato estero di destinazione e deve svolgersi con le modalità di cui all'art.23;

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64 - Sepulture private

- (1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale di cui all'art. 38, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, edicole, etc.).
- (5) I loculi e le cellette sono cedute comprensive della lapide ed il Comune si riserva la facoltà di determinare la tipologia uniforme delle stesse; all'installazione ed all'apposizione dell'epigrafe e degli elementi decorativi dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spesa;
- (6) La lapide dovrà essere singola per ciascun avello, contenuta nella bordatura del medesimo. Non possono essere installate lapidi doppie o triple, pena la rimozione delle stesse a spese del concessionario; è consentito applicare un rivestimento di marmo sulla spalletta di separazione tra due loculi attigui, in modo da renderli abbinati e contigui, a condizione che questo non comporti la modifica della muratura circostante i loculi.

Le bordature dell'avello non possono essere manomesse ed al termine delle operazioni di tumulazione o di estumulazione, dovranno essere ripristinate e tinteggiate con lo stesso tipo di idropittura esistente; inoltre, a seguito di ogni estumulazione, la sepoltura dovrà essere richiusa con un pannello di cartongesso "da esterno", su perfetta misura del loculo, rimovibile e tassellato alle pareti mediante rigotti a filo della muratura e successivamente tinteggiato in colore bianco puro (RAL 9010); in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, le spese di ripristino saranno a carico del concessionario.
- (7) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (8) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (9) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (10) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. la/e persona/e ed i concessionari/ie;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 65 - Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (2) La durata è fissata:
- a. in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenendo conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto di rinnovo. Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.
 - b. in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; la concessione delle cellette ossario può essere rinnovata per 50 anni, ulteriormente rinnovabili a scadenza per ugual periodo alle condizioni vigenti in quel momento;
 - c. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 3° comma.
- (3) A richiesta degli interessati è consentito un unico rinnovo della concessione relativa ai loculi, per un periodo massimo di anni 15 (quindici) dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, per il periodo e la percentuale sull'intero importo di seguito indicati:
- fino a 5 anni 15%;
 - fino a 10 anni 35%;
 - fino a 15 anni 50%.
- (4) Alla scadenza della concessione di loculo in cui è sepolta una salma deceduta da un periodo di tempo inferiore a 20 anni, è consentito effettuare il rinnovo della concessione stessa per un numero di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i trent'anni di sepoltura. Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore per trentesimi e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento. Alla nuova scadenza sarà consentito il rinnovo quindicinale secondo quanto previsto dal precedente 3° comma.

Articolo 66 - Modalità di concessione

- (1) La concessione per sepoltura individuale (art. 64 comma 4, lett. a), può avvenire in presenza della salma o dei resti, oppure anche a favore di persone che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età. Per esigenze dovute a carenze di spazi e nella previsione di non ampliamento dei cimiteri, da parte del Responsabile di Servizio di polizia mortuaria può essere sospesa la concessione se non effettuata in presenza di salma, anche per i casi di cui al successivo punto 2);
- (2) La concessione può essere effettuata a favore:
- a. dei richiedenti di età superiore a 55 anni che dimostrino di non avere parenti o affini fino al quarto grado;
 - b. a favore del coniuge superstite di qualunque età per loculo/loculi adiacente/adiacenti a quello del congiunto defunto, anche per i non residenti;
 - c. a favore del genitore/i superstite/i di qualunque età per loculo/loculi adiacente/adiacenti a quello del figlio/a defunto/a, anche per i non residenti.
- (3) Le concessioni non possono essere effettuate ai non residenti se non in presenza di salma.
- (4) Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo, nelle parti storiche dei cimiteri. Per le parti di cimitero terminate dal 2000 in avanti si procederà ad offrire l'opportunità di scelta necessariamente all'interno delle singole arcate fino alla 5^a fila; completata l'assegnazione di ogni arcata si procederà con le successive. E' tuttavia facoltà del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria chiedere la disponibilità ad occupare loculi liberi a completamento delle arcate e/o piani disponibili. Verrà invece lasciata libertà di scelta per la 6^a e 7^a fila senza limiti di età e per i non residenti.
- (5) In relazione alle cellette, nella parte di nuova costruzione del cimitero del capoluogo, l'apertura di un nuovo settore non potrà essere concessa fino all'esaurimento del settore in completamento; all'interno del settore, l'assegnazione seguirà l'ordine numerico progressivo. Nelle cellette di risulta, a seguito di

operazione di estumulazione, la scelta è libera.

- (6) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- (7) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività nei vari tipi di cui al 2, 3 e 4 comma lett. b) dell'art. 64 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Per esigenze dovute a carenze di spazi e nella previsione di non ampliamento dei cimiteri, da parte del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può essere sospesa la concessione se non effettuata in presenza di salma.
- (8) La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (9) Nel caso in cui la salma venga estumulata dall'avello acquisito con concessione perpetua, per destinarla ad altra collocazione, lo stesso ritornerà di proprietà del Comune.
- (10) E' consentita la tumulazione di salma, resti o ceneri in avello o celletta in concessione perpetua, con rinuncia al diritto di perpetuità. Il richiedente avente diritto dovrà stipulare un nuovo contratto di concessione a durata trentennale gratuito con il solo pagamento dell'imposta di bollo.
- (11) E' consentito il collocamento di resti o ceneri di persone appartenenti alla famiglia o parenti stretti della salma che già si trova tumulata nello stesso loculo, in avelli, cinerari o cellette ossario già occupate, con concessione cimiteriale a scadenza (trentennale, quarantennale, ecc.) nei limiti della capienza di ogni singolo loculo e previo pagamento, per l'inserimento di ciascuna cassetta o urna cineraria, della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Alla scadenza verranno estumulati/traslati unitamente alla salma. La scadenza della concessione rimane invariata e non viene redatta nessun'altra concessione cimiteriale aggiuntiva.
- (12) E' altresì consentita la tumulazione di resti o ceneri in tombe o cappelle private di qualsiasi concessione.
È consentito il deposito di urne cinerarie date in affido, all'interno delle cappelle gentilizie, anche se non tumulate in loculo o celletta, purchè il manufatto funebre sia dotato di sistema di chiusura tale da impedirne l'accesso, al fine di garantirne la sicurezza.
- (13) I resti o le ceneri diversamente possono essere tumulati in cellette ossario con concessione a scadenza.
- (14) In una celletta ossario possono essere tumulate anche più di un' urna cineraria o resti se lo spazio lo consente. Rimangono comunque applicabili i costi dei servizi per l'inserimento di ciascuna cassetta o urna cineraria, mentre non è dovuta nessuna quota per la concessione cimiteriale che conserva la stessa scadenza.

Articolo 67 - Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, al coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016), alla famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerita di una persona nei confronti del concessionario, ai fini della sua tumulazione nella sepoltura privata, va comprovata con apposita dichiarazione ai del

D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 68 - Manutenzione, affrancazione

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, o agli aventi titolo per tutta la durata della relativa concessione, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.
- (2) Nel caso di sepolture private abbandonate per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, in caso di irreperibilità degli aventi diritto, per pubbliche affissioni concedendo un termine massimo di trenta giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

Articolo 69 - Costruzione dell'opera – Termini

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 64, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 82 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70 - Divisione, subentri e successione

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) L'istanza-dichiarazione deve essere redatta nella forma dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli art.21 e art.47 del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici o con annotazione sull'atto concessorio.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della

concessione nei confronti del Comune.

- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 67 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- (8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 67, che assumono la qualità di concessionari.
- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- (9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 67, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- (11) Al concessionario deceduto può subentrare, con atto pubblico, un erede testamentario che acquisisce la responsabilità per la conservazione in buono stato manutentivo della sepoltura e che acquisisce il diritto di sepolcro, ovvero alla sepoltura nella concessione, propria e dei suoi familiari, solo una volta che si siano estinti tutti i famigliari o gli aventi diritto del concessionario originario. Nel caso di sepolcro la cui concessione è passata ad un erede testamentario, i cadaveri resti o ceneri in essa tumulati possono essere estumulati o traslati solo su disposizione dei familiari degli stessi. Nel caso in cui i familiari di questi fossero estinti o irreperibili, i cadaveri resti o ceneri dovranno rimanere nella sepoltura fino alla revoca, decadenza o estinzione della sepoltura.

Articolo 71 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di un importo calcolato avendo come base la tariffa in vigore, in proporzione al periodo intercorrente tra la data della rinuncia e la scadenza della concessione, decurtando la somma relativa ad un periodo di anni 5.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- (3) Qualora la rinuncia a concessione individuale abbia il carattere della perpetuità, spetterà agli aventi titolo alla concessione un rimborso pari alle quote stabilite con deliberazione della Giunta Comunale ed in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia.
- (4) Nel caso di rinuncia di concessione di sepoltura privata perpetua, i famigliari aventi diritto a disporre della salma potranno:
- a. nell'ipotesi di non completa mineralizzazione:
 - stipulare una concessione gratuita per l'inumazione in campo comune con la conservazione del diritto alla gratuità della celletta ossario e delle future operazioni di esumazione e tumulazione definitiva;
 - previo assenso scritto, avviarla alla cremazione con costi a carico della famiglia;
 - b. nell'ipotesi di completa mineralizzazione o in presenza di ceneri residue da cremazione:
 - stipulare una nuova concessione della durata di 30 anni, rinnovabile alla scadenza, gratuita con loculo destinato alla tumulazione dei resti mineralizzati/ceneri residue e di una nuova salma a favore del concessionario o di parente fino al secondo grado; sarà dovuto il solo pagamento delle spese di bollo;
 - inserire i resti in una celletta in concessione gratuita della durata di 50 anni; le operazioni di estumulazione e la cassetta che accoglierà i resti sono gratuiti, a carico

- del concessionario il pagamento delle sole spese di bollo;
- inserire i resti in loculo, tomba ecc.. in concessione cimiteriale a scadenza insieme a salma di congiunti; le operazioni di estumulazione e la cassetta che accoglierà i resti sono gratuiti.

(5) Qualora la concessione sia perpetua, in avelli posti in qualsiasi fila e nel caso la sepoltura non sia mai stata occupata, spetterà agli aventi diritto la concessione un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia.

Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 90 anni, calcolata nello stesso modo indicato all'art.71;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 73 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 65, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata nello stesso modo indicato agli artt. 71 e 72.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, dietro valutazione a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 74 - Prevendita

La Giunta Comunale può autorizzare l'acquisto dei loculi in costruzione, mediante versamento del 50% del prezzo di cessione; il restante 50% della cifra dovrà essere versato al momento della sottoscrizione dell'atto concessorio, una volta realizzati i lavori. In caso di mancato versamento della quota a saldo e delle spese dovute per la sottoscrizione della concessione, entro 15 gg. dalla comunicazione della ultimazione dei lavori, l'interessato decadrà dal diritto di stipula della concessione, con restituzione della prima quota pagata.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 75 - Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R.10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di

interesse pubblico.

- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 76 - Revoca per pubblica utilità

- (1) Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare, in ogni momento, qualsiasi sepoltura a inumazione o tumulazione individuale, dandone congruo preavviso ai concessionari, e accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.
- (2) Nel caso di revoca di concessione di loculo o celletta ossario con diritto di perpetuità verrà concessa a titolo di indennizzo, per una nuova sepoltura, l'uso trentennale gratuito, non essendo ammesso l'uso perpetuo:
 - a. di un celletta ossario per la sistemazione definitiva dei resti, se il cadavere è completamente mineralizzato;
 - b. di un loculo per un periodo di tempo pari a raggiungere i 30 anni dalla data di morte, se il cadavere non è mineralizzato;
 - c. l'inumazione in campo comune, per un periodo di 10 anni;
 - d. la possibilità di inserire gratuitamente i resti mortali in loculo riservato o già occupato da salma.
- (3) L'Amministrazione comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.
- (4) In caso di irreperibilità dei famigliari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e sul loculo o la tomba stessa, per 60 giorni.
- (5) Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto; in tal caso il Comune resta sollevato da qualsiasi azione rivendicativa.
- (6) Le spese relative alla stipula del contratto di concessione sono interamente a carico dell'Amministrazione comunale, così come l'eventuale fornitura di cassetine ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma o per la riduzione dei resti mortali e la loro collocazione in celletta o altro loculo.
- (7) Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi e cellette è dovuto in questo caso.
- (8) L'Amministrazione comunale non fornirà lapidi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), ornamenti, epigrafi, che restano a totale carico del concessionario o degli aventi diritto.

Articolo 77 - Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 67, penultimo comma;
 - c. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 68;

- e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 - (3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme previste dall'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.
 - (4) Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
 - (5) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 4 D. Lgs 267/2000 sulla base dell'accertamento della presenza dei relativi presupposti.
 - (6) In caso di decadenza della concessione, nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione al concessionario o a terzi; l'area e l'eventuale manufatto o porzione di manufatto, ritornano nella piena disponibilità del Comune che potrà concederlo ad altri richiedenti.

Articolo 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, oppure al loro restauro, a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 79 - Scadenza delle concessioni

- (1) In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, alla data della scadenza quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del Comune, previa effettuazione delle operazioni necessarie a porlo in condizioni di immediata assegnabilità a terzi, operazioni che spettano al concessionario, a propria cura, diligenza e oneri o, in caso di inadempienza, provvedendovi il Comune, addebitando quindi le spese così anticipate, comprensive degli interessi, al soggetto obbligatovi o ai soggetti obbligativi, in quanto reperibili.
- (2) Qualora l'utilizzo del bene oggetto della concessione si protragga oltre la scadenza, anche se ciò sia stato autorizzato, i soggetti tenutivi devono provvedere a corrispondere la tariffa prevista per la specifica tipologia di concessione, determinata pro-rata in ragione di ciascun trimestre, o sua frazione, di maggiore utilizzo.
- (3) Per le concessioni scadute senza che l'oggetto della concessione sia rientrato nella disponibilità del Comune, ai concessionari, tenuti al pagamento di quanto atteso nel precedente comma 2, è accordata la facoltà di usufruire di una dilazione di pagamento secondo un piano rateale di durata non superiore ai tre anni, da concordarsi nelle forme e nei modi con il Responsabile del Servizio.
- (4) Non si applica la tariffa di cui al comma 2 laddove le operazioni di estumulazione ordinaria siano effettuate, per esigenze di operatività cimiteriale, in tempi successivi alla scadenza, per un limite massimo di un anno.

Articolo 80 - Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 79, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati,

rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 81 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
- (3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
- (3) Nell'esecuzione dei lavori i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare danni alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
- (4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, avente le caratteristiche di cui agli articoli 18 e 21 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- (5) I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori e comunque non dovrà in alcun caso costituire pericolo ed intralcio alla pubblica e privata incolumità.

Articolo 82 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio comunale, secondo la normativa edilizia vigente in materia.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, che non potrà eccedere il numero dei loculi ipogei ed epigei fissati dal Piano Cimiteriale di cui all'art. 38.
- (3) In tutti i casi di realizzazione o modifica di sepoltura privata dovrà essere realizzato un corridoio per consentire in ogni momento l'estumulazione dei feretri, senza che tale operazione comporti danneggiamenti ad altri eventuali feretri inumati.
- (4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (6) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (7) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

- (9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, sarà sufficiente presentare idonea comunicazione al Comune.
- (10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari secondo le indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale.

Articolo 83 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 85 - Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 86 - Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi a cura del Servizio di polizia mortuaria.

Articolo 87 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Due giorni prima della Ricorrenza dei defunti e fino ai due giorni successivi, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Articolo 88 - Vigilanza

- (1) Ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2004 sono attribuite al Comune tutte le funzioni di vigilanza e controllo delle condizioni minime e delle modalità di fornitura del servizio, secondo quanto esplicitato dal presente Regolamento, dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 156/2005, dalla direttiva della stessa del 12/02/2006, nonché l'applicazione delle connesse

sanzioni in caso di violazioni.

- (2) L'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- (3) Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (4) L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Articolo 89 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 90 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- (1) All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- (2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 91 – Mappa

- (1) Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni

relative ai cimiteri del Comune.

- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
- (4) Il Piano Cimiteriale contiene le mappe di tutti i cimiteri del Comune individuando graficamente la posizione di tutte le sepolture esistenti e la proiezione di quelle future. Le mappe del Piano Cimiteriale potranno essere aggiornate periodicamente coerentemente con quelle del registro delle sepolture.

Articolo 92 - Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; [opzionale]
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 94 - Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 93, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale

riconoscimento.

- (3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Le disposizioni di cui all'art. 68 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (5) Gli adempimenti di cui all'art. 70, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 96 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 95 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 97 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 98 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo abbiano rilevanza penale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a 25.00 € e non superiore a 500.00 €, conformemente all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione alla gravità della violazione e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/1981 e ss.mm.ii

ALLEGATO 1 – NOTE TECNICHE

Il presente allegato sintetizza i dati tecnici dimensionali esplicitati compiutamente del Piano Cimiteriale, con rimando alle normative vigenti di riferimento (in particolare al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e ss.mm.e ii.). Le dimensioni indicate nelle normative sono acquisite come minime di riferimento dal Piano Cimiteriale che le ha conseguentemente adattate alle situazioni specifiche di ogni cimitero per mantenere nelle aree gli allineamenti dei diversi campi di sepoltura, anche con una proiezione futura.

1) Note tecniche per le inumazioni

- a) Il fondo della fossa per inumazione deve essere alla distanza di almeno 0,50 metri da un'eventuale falda freatica.
- b) La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
- c) Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- d) Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una e dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- e) Per i nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento, per parti anatomiche riconoscibili per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro (tendenzialmente riconducibili a quelle del punto d), con una profondità di almeno 0,70 metri e con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
- f) La superficie della fossa lasciata scoperta da eventuali lapidi e/o coperture, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per la fossa di adulti (punto "c") e a 0,30 metri quadrati per la fossa di bambini (punti "d" ed "e").
- g) Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo. Detta inumazione potrà avvenire negli spazi del cimitero appositamente individuati allo scopo dal Piano Cimiteriale.

2) Note tecniche per le tumulazioni.

- a) Gli eventuali nuovi manufatti per tumulazioni che dovessero essere realizzati in futuro in conformità con le previsioni nelle aree individuate dal Piano Cimiteriale, dovranno avere dimensioni interne e non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
- b) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.